REGOLAMENTO (CE) N. 2838/98 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1998

recante modifica del regolamento (CE) n. 2390/89 che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], in particolare l'articolo 70, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2390/89 [2] prevedono agevolazioni all'importazione dei prodotti vitivinicoli originari di paesi terzi che offrono garanzie particolari per quanto riguarda l'attestato di origine e di conformità e il bollettino di analisi; che l'articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento limita tali agevolazioni a un periodo sperimentale che scade il 31 dicembre 1998;

considerando che sono in corso negoziati tra la Comunità, rappresentata dalla Commissione, e gli Stati Uniti d'America per la conclusione di un accordo sul commercio del vino; che tali negoziati vertono in particolare sulle condizioni di importazione e sulle pratiche enologiche delle due parti nonché sulla protezione delle denominazioni d'origine; che le intenzioni espresse da entrambi i partecipanti ai negoziati permettono di aspettarsi la conclusione di un accordo soddisfacente per entrambe le parti entro termini ragionevoli; che per agevolare il corretto svolgimento dei negoziati appare opportuno prorogare il regime di deroga delle agevolazioni all'importazione fino all'entrata in vigore dell'accordo a conclusione dei negoziati e comunque non oltre il 31 dicembre 2003;

considerando che per evitare che una paralisi eventuale dei negoziati comporti l'ammissione permanente di tali agevolazioni, è opportuno istituire un meccanismo tale da permettere al Consiglio di verificare il reale stato di avanzamento dei negoziati; che è quindi necessario che la Commissione informi regolarmente il Consiglio dei progressi compiuti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2390/89 è sostituito dal testo seguente:

«2. L'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, si applicano fino all'entrata in vigore dell'accordo a conclusione dei negoziati con gli Stati Uniti d'America per la conclusione di un accordo sul commercio del vino e comunque non oltre il 31 dicembre 2003. La Commissione informa regolarmente il Consiglio dell'andamento dei negoziati e gli presenta entro il 31 marzo 2000 una relazione, eventualmente corredata di adeguate proposte».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1998.

Per il Consiglio
Il presidente
W. MOLTERER

---

[1] GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/98 (GU L 186 del 16. 7. 1998, pag. 9).

[2] GU L 232 del 9. 8. 1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2611/97 (G L 353 del 24. 12. 1997, pag. 1).